

**CONVERSIONE D.L. N. 211/11 SVUOTA-CARCERI – COMMENTO.**

**ARRESTO.**

L'arrestato, in attesa della convalida, va a casa.

La custodia in cella di sicurezza e la custodia in carcere sono diventate ipotesi residuali.

La regola vale, però, solo in caso di presentazione dell'arrestato da parte del P.M. al Tribunale in composizione monocratica, per la convalida ed il successivo giudizio direttissimo.

Non per i casi di richiesta del P.M. di convalida al G.I.P. oppure di presentazione dell'arrestato al Tribunale collegiale per la convalida e la direttissima.

Nei nuovi casi i tempi per la convalida dell'arresto si dimezzano.

**LUOGO DELLA CONVALIDA E DELL'INTERROGATORIO DA PARTE DEL GIUDICE.**

Adesso il G.I.P. effettua detti adempimenti recandosi lui nel luogo ove la persona è custodita.

Il G.I.P. può derogare solo con decreto motivato.

Eccezione alla regola: quando la persona si trova a casa.

In tal caso, il G.I.P. può anche autorizzarla a presentarsi con il mezzo proprio.

Altro caso, ovviamente, si ha quando la persona è immediatamente posta in libertà dal P.M.

Le regole suddette valgono sia in ipotesi di reato di competenza del Tribunale monocratico sia in ipotesi di reato di competenza del Tribunale collegiale.

**RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO.**

L'inosservanza da parte del giudice (G.I.P.) della nuova disciplina sull'udienza di convalida e sull'interrogatorio (luogo di svolgimento di essi) costituisce un illecito disciplinare.